

Foglio informativo n. 0/2017

Data ultimo aggiornamento: Febbraio 2017



**Dati e qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente**  
(in caso di offerta fuori sede)

## **FOGLIO INFORMATIVO DILAZIONE DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI (DEBITORE CEDUTO)**

Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera CICR 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia 25.07.2003 e successive modificazioni ed integrazioni

### **Informazioni sulla Finanziaria o Ente Erogante**

Denominazione sociale: **Cred.it Società Finanziaria SpA**

Sede legale: via Sistina, 121 - 00187 ROMA – Tel. 06.94443287 Fax 06.92931763

Direzione Generale: Via Carmine Vecchio, 50 – 71036 LUCERA (FG) – Tel. 0881.1813018; 0881.1813017

Sede di Rappresentanza Area Nord: Via Mura di Porta San Vitale, 4 - 40125 Bologna - Tel. 051.0353254

Sito internet: [www.creditspa.it](http://www.creditspa.it) - Indirizzo e-mail: [info@creditspa.it](mailto:info@creditspa.it)

Recapiti Servizio Clienti: Tel. 0881.1813018– Fax 0881.1813017

Capitale Sociale: € 9.000.000,00 di cui sottoscritto e versato € 3.673.000,00

Iscrizione Elenco Generale ex art. 106 T.U.B.: n. 41964 del 16/03/2011 – ABI: 336677

BIC: CRCZITR1 - Iscrizione IVASS n° E000462705

Iscr. Reg. Imprese Roma, Codice Fiscale e Partita IVA: 10954791009 - REA: 1267202

Cred.it Società Finanziaria Spa aderisce all'ABF – Arbitro Bancario Finanziario, sistema per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche o gli altri intermediari finanziari.

### **CHE COS'È LA DILAZIONE DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI**

Si tratta di un accordo mediante il quale al Debitore ceduto di una operazione factoring (di seguito Cliente) viene concessa una dilazione di pagamento rispetto alla scadenza originaria dei crediti oggetto di cessione. Tale dilazione è a titolo oneroso ed è relativa ai crediti di natura commerciale, oggetto di cessione alla Cred.it SpA da parte del fornitore cedente (di seguito fornitore), nell'ambito del rapporto di factoring che il medesimo ha in essere con la Cred.it SpA.

L'accordo disciplina la durata della dilazione concessa dalla Cred.it SpA, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla Cred.it SpA al Cliente, nonché l'eventuale conferma della regolarità del credito (riconoscimento).

### **RISCHI A CARICO DEL CLIENTE**

È a carico del Cliente il rischio di modifica del tasso d'interesse sia a seguito di variazione unilaterale della Banca – fatti salvi in questo caso i diritti del Cliente previsti dalla normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari –, sia per la variazione dell'eventuale parametro di riferimento concordato per la determinazione del tasso

d'interesse. Nel caso di riconoscimento del credito, il Cliente rinuncia alla facoltà di opporre alla Cred.it SpA ogni eventuale riserva, contestazione o quant'altro possa limitare e/o ridurre il pagamento dei crediti ceduti. In caso di mancato pagamento dei crediti dilazionati alla data di scadenza prorogata è prevista l'applicazione di interessi per il ritardato pagamento nonché l'addebito della commissione di gestione del ritardato pagamento che si cumula con la commissione di gestione della dilazione.

Il mancato puntuale pagamento può comportare, ad insindacabile giudizio della Cred.it SpA, la revoca della dilazione e/o la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 .c.c., con conseguente debenza degli interessi in misura di legge dalla scadenza originaria del credito fino al pagamento del credito.

Eventuali varianti alle condizioni generali standard, anche in relazione a particolari settori merceologici o ad esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifici contratti.

## CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI AI SERVIZI

Avvertenza:

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (a favore del cliente) o massima (a carico del cliente).

| TASSI E COMMISSIONI  |  |
|--|--|
| Tasso di interesse debitore nominale di dilazione (TAEG)   | <b>7,15%</b> massimo annuo con liquidazione mensile, trimestrale o semestrale calcolato dalla data di scadenza originaria del credito fino alla data di scadenza della dilazione   |
| Tasso di interesse debitore nominale per ritardato pagamento   | <b>7,15%</b> massimo annuo con liquidazione mensile, trimestrale o semestrale calcolato dalla data di scadenza della dilazione del credito fino alla data di effettivo pagamento   |
| Criterio di calcolo interessi divisore 36500   | anno civile  |
| Periodicità di liquidazione interessi (giorno di liquidazione degli interessi)   | mensile / trimestrale anticipata o posticipata, fine mese/fine trimestre   |
| Commissione di gestione del credito dilazionato (applicata sul valore nominale dello stesso)   | <b>1,00%</b> massimo per ogni mese o frazione di durata del credito dilazionato, con liquidazione periodica mensile (fine mese) o flat   |
| Commissione di gestione del ritardato pagamento rispetto alla scadenza della dilazione (costo aggiuntivo di gestione della dilazione in caso di inadempimento del debitore alla scadenza della dilazione del credito, applicato sul valore nominale del credito dilazionato) | <b>1,00%</b> massimo per ogni mese o frazione di durata dei crediti dilazionati, applicata con liquidazione mensile (fine mese) sul valore nominale degli stessi, calcolata dalla data di scadenza della dilazione fino alla data di effettivo pagamento |
| GIORNI DI FRANCHIGIA   |  |
| Numero di giorni fissi/lavorativi, decorrenti dalla data di scadenza originaria del credito, durante i quali al Debitore Ceduto non sarà addebitata alcuna somma a titolo di interesse   | <b>0</b> giorni (fissi/lavorativi)   |

Si informa la Clientela che le convenzioni eventualmente in essere tra Cred.it Società Finanziaria S.p.A. e terzi soggetti segnalatori prevedono il divieto a carico di detti terzi di richiedere somme a qualsiasi titolo ai clienti segnalati. Il Cliente è comunque tenuto a non riconoscere in alcun caso compensi di qualsiasi sorta in favore di eventuali terzi che lo abbiano posto in relazione con la Cred.it SpA o abbiano comunque procurato o agevolato tale relazione.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono dovuti: il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali (incluse le spese di invio comunicazioni alla Clientela) imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse, rilasciate da soggetti terzi.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura"), può essere consultato in filiale, nonché sul sito internet della società: [www.creditspa.it](http://www.creditspa.it) ;

## RECESSO E RECLAMI

E' facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 15 giorni.

### Reclami e procedure stragiudiziali

Il Cliente può presentare un reclamo a Cred.it Società Finanziaria SpA con lettera indirizzata a Cred.it Società Finanziaria SpA - Ufficio Gestione Reclami - via Carmine Vecchio, 50 – 71036 Lucera (FG), o a mezzo fax al numero 06.92931763 o e-mail [ufficioreclami@creditspa.it](mailto:ufficioreclami@creditspa.it)

Cred.it Società Finanziaria SpA deve rispondere entro 30 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari. Se Cred.it Società Finanziaria SpA dà ragione al Consumatore deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Cred.it Società Finanziaria SpA. Il ricorso all'ABF esonera il Consumatore dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al comma successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente contratto e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Consumatore e Cred.it Società Finanziaria SpA possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto a Cred.it Società Finanziaria SpA;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

## LEGENDA

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Fornitore:</b>               | indica l'impresa Fornitore Cliente della Cred.it SpA, cioè la controparte del contratto di cessione di crediti;   |
| <b>Debitore Ceduto/Cliente:</b> | indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al fornitore il pagamento di uno o più crediti e a cui la Cred.it SpA accorda una dilazione di pagamento relativamente ai crediti oggetto di cessione;   |
| <b>Credito:</b>                 | a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi;<br>b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso; |
| <b>Cessione:</b>                | indica il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce alla Cred.it SpA i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione si applica la legge n. 52/91 nel caso dei crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 ss., Codice civile nel caso dei crediti sub b).  |
| <b>Commissione:</b>             | compenso pattuito tra il Cliente e la Cred.it SpA per il servizio di dilazione.   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Flat:</b>                   | una tantum, indica che la commissione viene applicata soltanto una volta al verificarsi della condizione che contrattualmente ne prevede la sua applicazione   |
| <b>Mese o frazione di mese</b> | da identificarsi con riferimento al mese solare  |
| <b>Frazione di mese:</b>       | porzione del mese che, ai fini delle determinazione ed applicazione delle commissioni dovute, viene equiparata al mese solare.   |
| <b>Interessi:</b>              | indica il corrispettivo periodico dovuto dal Cliente alla Cred.it SpA in ragione della concessione da parte di quest'ultimo di una dilazione per il pagamento del debito o per il ritardo nel pagamento del credito dilazionato. |
| <b>Dilazione:</b>              | indica la proroga dei termini di pagamento indicati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che la Cred.it SpA può concedere a titolo oneroso al Cliente.   |
| <b>Franchigia:</b>             | indica i giorni fissi o lavorativi, decorrenti dalla data di scadenza originaria del credito, durante i quali al Fornitore non sarà addebitata alcuna somma a titolo di interesse.   |

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(timbro e/o firma per avvenuta ricezione)

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA *(compresi gli estremi dell'iscrizione in Albi o Elenchi)*

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL'AVVISO CONTENENTE "LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"

QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO

NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNA COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL'AVVISO CONTENENTE "LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL'AVVISO CONTENENTE "LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"

\_\_\_\_\_  
(DATA)

\_\_\_\_\_  
(FIRMA)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.